

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA  
**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**  
**DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO GILDA INSEGNANTI**  
STIPULATA CON LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

La garanzia è prestata a favore di tutti coloro che sono iscritti al sindacato contraente.  
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione al sindacato.

**RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati.

**DANNI PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (insegnanti di ogni ordine e grado) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie (patrimoniali) involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.

La garanzia vale inoltre per le somme che l'Assicurato debba rifondere allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza:

- per perdite pecuniarie direttamente cagionate ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempre che l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge, fino alla concorrenza del sottolimito annuo previsto in polizza;
- per perdite pecuniarie a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il terzo danneggiato;
- per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose (danni già coperti dalla polizza base di responsabilità civile);

- la garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato iscritto al sindacato.

### **RISCHI COMPRESI**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994;

### **RISCHI ESCLUSI**

L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:

1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
2. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
3. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
4. scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;

### **MASSIMALI DI GARANZIA**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000 con il limite di:

- Euro 500.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- Euro 300.000 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone;
- Euro 50.000 per danni puramente pecuniari (patrimoniali).

Relativamente alla garanzia "Danni Puramente Pecuniari" in caso di sinistro rimane a carico dell'assicurato una franchigia di € 50.